



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

IL SEGRETARIO




Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Commissione Tecnica VIA - VAS

U.prot CTVA-2015-0000604 del 24/02/2015

Pratica N.

Ref. Mittente:



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA-2015-0005280 del 25/02/2015

Al Sig. Ministro
per il tramite del Sig. Capo di Gabinetto

Sede

Direzione Generale per le
Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Sede

OGGETTO: I.D. VIP 2844 trasmissione parere n. 1719 CTVA del 20 febbraio 2015. Procedura VAS Verifica di assoggettabilità, Piano di Gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del Fiume Po, proponente Autorità di Bacino del Fiume Po

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 lettera e) del D.M. GAB/DEC/150/2007, e per le successive azioni di competenza della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, si trasmette copia conforme del parere relativo al procedimento in oggetto, approvato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nella seduta Plenaria del 20 febbraio 2015.

Si saluta.



Il Segretario della Commissione
(avv. Sandro Campilongo)

All. c/s

Ufficio Mittente: MATT-CTVA-US-00
Funzionario responsabile: CTVA-US-08
CTVA-US-08_2015-0038.DOC

La presente copia fotostatica composta
di N° 9 fogli è conforme al
suo originale
Roma, li 20/2/2015



MINISTERO DELL'AM-
BIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITO-
RIO E DEL MARE
Commissione Tecnica
dell'Impatto Ambientale
Il Segretario della Commissione

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE
VIA E VAS

Parere n. 1719 del 20/02/2015

Procedimento	Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico del Fiume Po
Autorità Procedente:	Autorità di Bacino del Fiume Po

1. PREMESSA AMMINISTRATIVA

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante *"Norme in materia ambientale"*, così come successivamente modificato ed integrato;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente *"Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248"* ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS; e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTA la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la L. 18 maggio 1989, n. 183 *"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"*;

VISTO il D.lgs. 49/2010 con il quale è stata data attuazione a direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, ed in particolare l'art. 7 comma 3, lett. a), secondo il quale *"le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico, per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi dell'articolo 11, comma 1"*;

VISTA la nota prot. n 6383 del 12.09.2014, acquisita al prot. DVA 29426 del 16.09.2014, con la quale l'Autorità di Bacino del F. Po - avente funzione di coordinamento ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al D. Lgs. 49/2010 nell'ambito del Distretto Padano - ha comunicato al MATTM di voler avviare alla Verifica di Assoggettabilità a VAS del *"Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni per il Distretto Idrografico del Fiume Po"* di cui all' art.12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. DVA-2014-29887 del 19.09.2014 con la quale la DVA ha comunicato alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA VAS l'avvio della consultazione.

VISTA la documentazione presentata dall'AP per la verifica di Assoggettabilità del Piano in questione, verifica che trova esplicito riferimento nella L. 97/2013, risulta costituita da:

- Istanza di Richiesta di attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità;
- Rapporto Preliminare;

VISTE le Osservazioni presentate dai Soggetti con Competenze Ambientali:

PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI DISTRETTO IDROGRAFICO DEL PO

Elenco Osservazioni

Osservazioni	Codice	Data
Parere della Regione Emilia Romagna	DVA-2014-0039959	03/12/2014
Parere dell' Arpa Lombardia	DVA-2014-0039020	26/11/2014
Parere della Provincia di Cuneo	DVA-2014-0038758	24/11/2014
Parere della Regione Piemonte	DVA-2014-0038378	20/11/2014
Parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna;	DVA-2014-0037600	14/11/2014

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso dell'incontro presso il MATTM tra il G.I., l'A.P. e la DVA in data 29 gennaio 2015;

RITENUTO CHE il PGRA-AC è predisposto nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67 e 68 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed è quindi soggetto ad una attività di partecipazione attiva ai sensi dell'art. 66 comma 7 del sopracitato Decreto, che si affianca e coordina con l'attività di consultazione prevista nell'ambito della procedura VAS;

CONSIDERATA tutta la documentazione relativa al Rapporto Preliminare del Piano di Gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del Po;

RITENUTO che la direttiva 2007/60/CE, intervenuta successivamente alla Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE (WFD60), si conforma a quest'ultima per i principi di fondo da perseguire; i documenti comunitari propedeutici e successivi alla adozione della direttiva alluvioni sottolineano, infatti, la sinergia degli obiettivi delle due Direttive, con particolare riferimento alla convergenza che dovrà essere raggiunta almeno a livello della minima unità gestionale, ovvero a livello di "corpo idrico", così come introdotto dalla WFD60. Analogamente dovrà essere considerata la convergenza con gli obiettivi del Registro delle aree Protette in cui ricadono anche i beni a tutela paesaggistica, archeologica ed ambientale.

- Tutto ciò ritenuto, visto e considerato, la Commissione rileva quanto segue.

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Il Bacino del Po coincide con il distretto che comprende per intero le Regioni Valle d'Aosta,

Piemonte, Lombardia, in parte Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e Prov. Autonoma di Trento e per una ridottissima parte la Toscana. Il Distretto interessa, inoltre, anche se solo parzialmente i territori della Svizzera e della Francia.

Nel Distretto è presente una sola Autorità di Bacino nazionale ai sensi della l. 183/1989.

A seguito della l. 3 agosto 1998, n. 267, il Distretto Padano si è dotato di un PAI approvato con DPCM 24 maggio 2001 e del Piano stralcio relativo al Delta approvato con DPCM 13 novembre 2008, i contenuti dei quali sono in parte coincidenti con le misure richieste dalla Direttiva Alluvioni, come è possibile desumere dalla tabella a pag. 11-13 del Rp.

Con Decreto in data 22 dicembre 2010, n. 76, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha avviato il procedimento per l'adozione di una variante di Piano ai fini del recepimento della normativa europea di settore.

Con il documento pubblicato in data 23 giugno 2013 denominato *Valutazione globale provvisoria dei problemi relativi alla valutazione e gestione del rischio di alluvioni (VGP)*, sono state rilevate le difficoltà che hanno ritardato l'attuazione dei piani approvati, e che sono riconducibili principalmente a:

1. Debole raccordo tra i diversi livelli di pianificazione;
2. Frammentazione delle competenze e moltiplicazione dei livelli operativi;
3. Limitata capacità di spesa.

In data 22 giugno 2014, all'interno del presente procedimento, l'Autorità ha altresì depositato lo Schema di progetto di Piano per la valutazione e la Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) già approvate dal Comitato Istituzionale in data 23 dicembre 2013.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La necessità di realizzare all'interno della Comunità Europea un quadro unitario sulla valutazione e la gestione del rischio di alluvioni è maturata in seguito ai gravi eventi alluvionali che hanno coinvolto in modo esteso gli stati centrosetentrionali del continente tra il 1998 e il 2004 ed ha portato all'adozione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2007/60/CE ('direttiva alluvioni').

Tale direttiva istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche (art. 1). Lo strumento pianificatorio attraverso il quale conseguire questi obiettivi è il piano di gestione del rischio di alluvioni (nel seguito 'piano di gestione').

A livello nazionale italiano in attuazione e recepimento della direttiva 2007/60/CE è stato emanato il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 che ha individuato nelle Autorità di bacino distrettuali, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale) gli enti responsabili della redazione del piano di gestione nei bacini di competenza, con esclusione della parte di piano inerente la gestione in fase di evento, per la quale la competenza è stata affidata alle Regioni.

La direttiva comunitaria n.60 del 23 ottobre 2007 e il decreto legislativo di recepimento n.49 del

23 febbraio 2010 indicano, in sintesi, che la redazione del piano di gestione del rischio di alluvioni avviene in tre fasi successive:

2.1 Valutazione preliminare del rischio [artt. 4 e 5 della DCE 2007/60; artt. 4 e 5 del DLgs 49/2010; da completarsi entro il 22 dicembre 2011;

La preesistenza sul territorio italiano della pianificazione di bacino redatta dalle Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali ai sensi della Legge 183/89 e, in particolare, la vigenza dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) redatti ai sensi della Legge 267/98 ha portato a decidere, a livello nazionale, di non svolgere la valutazione preliminare del rischio di alluvioni ritenendo il livello delle informazioni contenute nei piani adeguato ai requisiti richiesti e si è ritenuto quindi di procedere direttamente alla elaborazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni con i criteri previsti dalla direttiva e dal suo decreto di attuazione, applicando, quindi, le misure transitorie previste all'art. 11 comma 1 dello stesso.

Tale decisione risulta dagli atti dei Comitati Tecnici dell'Autorità di bacino e dalle relative comunicazioni al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare effettuate in occasione delle sedute dei Comitati Istituzionali del 21 dicembre 2010.

2.2 Redazione delle mappe di pericolosità e rischio [art.6 DCE 2007/60; art.6 DLgs 49/2010, attività da completarsi entro il 22 dicembre 2013 secondo la direttiva; scadenza anticipata al 22 giugno 2013 dal D.Lgs. 49/2010]

Il d.lgs. 49/2010 definisce, all'art. 2, il rischio di alluvioni come *"la combinazione della probabilità di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali derivanti da tale evento"*.

Le mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni contengono, pertanto, tali elementi con riferimento ai predetti scenari che vengono riportate al paragrafo inerenti le attività svolte finalizzate redazione della suddetta mappatura (art. 6 del d.lgs. 49/2010).

Nella seduta del 23 dicembre 2013, l'Autorità di Bacino ha inoltre approvato le Mappe di pericolosità e rischio relative, nelle quali l'estensione dell'intero Bacino del fiume Po è suddivisa in:

1. Reticolo principale
2. Reticolo secondario collinare e montano
3. Reticolo secondario di pianura
4. Aree costiere marine
5. Aree costiere lacuali

2.3 Redazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni [art.7 DCE 2007/60; art.7 DLgs 49/2010] dovrà da completarsi entro il 22 dicembre 2015 secondo la direttiva; scadenza anticipata al 22 giugno 2015 dal D.Lgs. 49/2010.

A seguito della redazione delle mappe, in cui sono rappresentate l'estensione e l'intensità dei possibili fenomeni alluvionali (pericolosità) e la gravità potenziale dei danni attesi relativamente agli elementi esposti (rischio), la Direttiva 2007/60/CE e il d.lgs. 49/2010 richiedono che sia redatto uno specifico Piano per la gestione di tali eventi (Piano di gestione del rischio di alluvioni, art. 7 del d.lgs. 49/2010) entro il 22 giugno 2015.

Gli obiettivi generali del Piano sono riconducibili alla necessità prioritaria di ridurre le conseguenze negative dei fenomeni sopra descritti rispetto a: la salute umana, il territorio, i beni ambientali, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali (art. 7, comma 2).

Il Piano, dunque, partendo da quanto determinato nelle mappe di pericolosità e di rischio, dovrà riassumere in sé tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni ed in particolare dovrà essere incentrato sulla prevenzione, sulla protezione e sulla preparazione agli eventi.

Il Piano in sostanza dovrà prevedere le misure che occorre adottare in termini di: analisi dei processi fisici in atto, individuazione delle criticità, indicazione dei rimedi possibili diversificati in interventi strutturali (opere di difesa intensive od estensive) e non strutturali, questi ultimi ritenuti prioritari, come le norme di uso del suolo e delle acque (art. 7, comma 3, lett. a), come è possibile desumere dal punto 2.9 del Rp.

Tale componente è affidata alla elaborazione delle Autorità di bacino distrettuali deputate anche al coordinamento nell'ambito del distretto idrografico.

Il Piano conterrà anche le misure che occorre predisporre per la gestione degli eventi in tempo reale, proprie dei piani di emergenza di protezione civile che contemplano: la previsione e il monitoraggio idro-meteorologico, la sorveglianza idraulica e la regolazione dei deflussi, l'allertamento e l'intervento di soccorso. Tale componente è affidata alla elaborazione delle regioni, in coordinamento tra loro nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile. (art. 7, comma 3, lett. b).

Si sottolinea l'aspetto innovativo dovuto al richiamo esplicito a *"pratiche sostenibili di uso del suolo, miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, inondazione controllata di certe aree"* tra le misure che è possibile adottare per il contenimento degli eventi di una piena. Approccio che denota una convinta adesione ai principi della riqualificazione fluviale (river restoration) (art. 7, comma 1).

In analogia al Piano di Gestione delle Acque di cui alla direttiva 2000/60/CE, il Piano previsto dalla direttiva 2007/60/CE dovrà contenere un'analisi dei costi e dei benefici (*Cost Benefit Analysis - CBA*) attesi da ogni singolo intervento (art. 7, comma 4), come segnalato nel punto 4.2 del Rp

3. AREE A RISCHIO POTENZIALE SIGNIFICATIVO -- ARS

Il Rp individua le seguenti aree ed i seguenti elementi a rischio più significativo:

1. Nodi idraulici critici
2. Aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME)
3. Limiti B di progetto delle fasce fluviali (in corrispondenza di opere di difesa da realizzare)
4. Infrastrutture viarie di attraversamento interferenti
5. Infrastrutture o servizi soggetti a rischio idrogeologico molto elevato

A tal fine, ed in maniera sin qui non completa, l'Autorità ha individuato alcune ARS nella tabella a pag. 22-23 del Rp.

4. OBIETTIVI DEL PRGA

Gli obiettivi generali del Piano sono riconducibili alla necessità prioritaria di ridurre le conseguenze negative dei fenomeni alluvionali rispetto a: la salute umana, il territorio, i beni ambientali, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali.

Sulla base di quanto determinato nelle mappe di pericolosità e di rischio, il Piano dovrà prevedere:

- le misure che occorre adottare in termini di: analisi dei processi fisici in atto, individuazione delle criticità, indicazione dei rimedi possibili diversificati in interventi strutturali (opere di difesa intensive od estensive) e non strutturali, questi ultimi ritenuti prioritari, come le norme di uso del suolo e delle acque (art. 7, comma 3, lett. a);
- le misure che occorre predisporre per la gestione degli eventi in tempo reale, proprie dei piani di emergenza di protezione civile che contemplano: la previsione e il monitoraggio idro-meteorologico, la sorveglianza idraulica e la regolazione dei deflussi, l'allertamento e l'intervento di soccorso. Tale componente è affidata alla elaborazione delle regioni, in coordinamento tra loro nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile. (art. 7, comma 3, lett. b).

L'Autorità, sulla base della disciplina vigente, ha individuato i seguenti obiettivi:

1. Migliorare la conoscenza del rischio.
2. Migliorare la performance dei sistemi difensivi esistenti.
3. Ridurre l'esposizione al rischio.
4. Assicurare maggiore spazio ai fiumi.
5. Difesa delle città e delle aree metropolitane.

5. MISURE DEL PRGA

Proposta di parere

L'autorità ha previsto alcune misure da adottare allo scopo del perseguimento dei fini del PRGA che possono essere suddivise nelle seguenti tradizionali categorie:

1. Misure non strutturali:
 - Attività di previsione e sorveglianza.
 - Regolamentazione dell'uso del suolo nelle aree a rischio
 - Mantenimento delle condizioni di assetto del territorio e dei sistemi idrografici
2. Misure strutturali di tipo estensivo
3. Misure strutturali di tipo intensivo

Oltre a tali categorie di interventi, il Rp prevede alcune misure supplementari e non strutturali per le ARS o per categorie omogenee di beni esposti a rischio ed in particolare per:

1. Infrastrutture a rete viarie e ferroviarie esposte a rischio, per le quali è stata proposta la costituzione di un Catasto delle opere sensibili.
2. Patrimonio culturale esposto a rischio, per il quale sarà necessaria la collaborazione tra MIBBACC, Servizi periferici e Direzioni regionali competenti.
3. Aree protette, ad oggi non puntualmente individuate.

6. LINEE DI INTERVENTO DEL PRGA

1. A livello distrettuale, il PRGA non prevede interventi fra quelli elencati negli allegati II, III, IV del D.lgs. 152/2006, dal momento che non sono stati proposti nuovi interventi strutturali rispetto a quelli già programmati o post in essere dal PAI.
2. A livello locale, il PGRA sarà concentrato sulle azioni di pianificazione urbanistica e territoriale sugli interventi di manutenzione e sulla pianificazione di emergenza della Protezione Civile.

Inoltre, è da rilevare che durante la fase di preparazione del Rp del PGRA, inizialmente basato sulla mappatura effettuata in sede di redazione del PAI, sono state aggiornate le mappe delle aree di pericolosità che, nella fase di attuazione, produrranno una revisione degli strumenti urbanistici vigenti a scala comunale nonché un aggiornamento delle fasce fluviali e delle linee generali di assetto idraulico del PAI ai sensi dell'art. 1, co. 1, 3, e 9 della NA del PAI.

Tenuto conto delle debolezze emerse nel corso dell'applicazione della l. 183, il Rp si propone di predisporre Programmi attuativi di manutenzione territoriale diffusa a scala di sottobacino idrografico e Programmi generali per la gestione dei sedimenti lungo i principali affluenti del Po, già previsti dal Pai e da sottoporre in attuazione della normativa vigente a VAS e VINCA.

verifica di assoggettabilità di cui all'All. I del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii

Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato I del D.lgs 152/06 e

ss.mm.ii.

La verifica di assoggettabilità, finalizzata a stabilire se il piano debba essere assoggettato a VAS, è svolta sulla base della predisposizione del rapporto preliminare comprendente la descrizione del piano e le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente.

Tale verifica è attuata facendo riferimento ai criteri (c.d. criteri di significatività) di cui all'allegato I del D.Lgs 152/06 e s.m.i., criteri classificati in base:

- 1) alle caratteristiche del Piano;
- 2) alle caratteristiche dell'area interessata dalle misure del Piano;
- 3) alle caratteristiche dei possibili impatti ambientali del Piano.

Secondo l'interpretazione delle Linee Guida della Commissione Europea "Attuazione della Direttiva 2001/42/CE" deve essere considerata l'intera serie dei criteri in modo da poter applicare quelli maggiormente pertinenti. La piena applicabilità di ciascun criterio dipende, infatti, dal tipo e dalle caratteristiche del Piano e dal livello di conoscenza delle misure del Piano e delle aree in cui tali misure saranno attuate.

I criteri riferibili direttamente alle caratteristiche del Piano, vista la loro correlazione con caratteristiche proprie dei piani/programmi, in linea di massima sono sempre pertinenti, e quindi applicabili, per qualunque tipo di piano.

I criteri correlati alle caratteristiche dei possibili impatti ambientali e dell'area interessata richiedono, per la loro piena applicazione, la conoscenza delle misure che il Piano intenderà attuare e la loro localizzazione.

Il Punto 4 del RP riporta elementi utili per l'applicazione dei Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12 del d. lgs 152/2006. che viene effettuata tenendo conto dei seguenti elementi:

1) caratteristiche del PGRA:

-in quale misura il piano od il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse

In relazione a tale criterio, come anche riportato nel RP, si evidenzia che nel PGRA il sistema articolato e dedicato di misure orienta le scelte di azioni che interessano l'uso di risorse con particolare riferimento agli aspetti di prevenzione del rischio e di sostenibilità ambientale. (cfr. pag. 38 del Rp).

-in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli

gerarchicamente ordinati

Come indicato a pag. 33-34 del Rp, il PGRA specifica elementi che si integrano con i seguenti piani o programmi nel

- Piano Assetto Idrogeologico
- PAI Delta,
- Piani di Gestione Acque
- Piani di Protezione Civile
- Piani Parco
- Pianificazione urbanistica comunale
- PTCP
- Piani territoriali di area vasta
- Piani Territoriali Regionali
- Piani di Gestione SIC e ZPS

Secondo il Rp, *“l'iter di costruzione del PGRA prevede che siano avviati processi utili a promuovere l'integrazione e il coordinamento operativo delle pianificazioni in atto rispetto ad un livello strategico di distretto coerentemente con i percorsi previsti dalla Direttiva Alluvioni e dalla Direttiva Quadro Acque. Il PRGA, è strettamente interrelato con i piani stralcio di bacino, e con altri programmi sovraordinati e non, al fine dell'integrazione delle considerazioni ambientali”*.

Inoltre, Il PGRA specifica elementi che dovranno essere considerati e che determineranno modifiche nei Piani urbanisti regionali, provinciali e comunali e nei Piani di settore (della energia; dei trasporti; delle attività estrattive; delle attività agricole, forestali, pesca; di bonifica; dei rifiuti; delle attività di turismo).

Nel PRGA il sistema articolato e dedicato di misure fornisce indicazioni per un uso sostenibile del suolo e per il contenimento del suo consumo in particolare negli ambienti fluviali e costieri ed alla riqualificazione di tali ambienti nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.lgs 49/2010, in maniera coordinata con le corrispettive azioni previste dalle misure del PDGPo.

-la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

La strategia del PGRA, in ottemperanza alla Direttiva 2007/60/CE ed al D. lgs. 49/2010, è quella di agire con una gestione integrata dei rischi di alluvioni al fine di pervenire alla riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni sul territorio del distretto Idrografico, in linea anche con la Direttiva 2000/60/CE e con il D. lgs. 152/2006 e smi.

In questa logica è importante la visione unitaria tra le politiche di gestione del rischio di

alluvione e gestione delle acque, alla base della pianificazione di bacino e fondata su :

- convergenza tra gli obiettivi, misure ed azioni del PGRA e gli obiettivi ambientali del PDGPO;
- integrazione tra mitigazione rischio e protezione dell'ambiente in maniera tale che si possa migliorare la resilienza alle catastrofi e al contempo preservare e rafforzare il patrimonio naturale.

Il PGRA inoltre è coerente con quanto introdotto dalla Strategia per lo sviluppo sostenibile dell'UE COM (2001) 0264. In particolare i principi di sostenibilità, applicati al PGRA, devono portare al rispetto dello sviluppo sostenibile, enunciato in termini generali dall'art. 3 quater del D. Lgs. n. 152/2006, che prevede:

- la garanzia che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;
- che la Pubblica Amministrazione privilegi, sulle proprie scelte, la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- che venga individuato un equilibrato rapporto tra le risorse da risparmiare e quelle da trasmettere, nell'ambito delle risorse ereditate, perché le dinamiche della produzione e del consumo prevedano la salvaguardia ed il miglioramento dell'ambiente applicando il principio di solidarietà;
- d) la salvaguardia degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.

-problemi ambientali pertinenti al piano o al programma

-la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)

Il PGRA attua la Direttiva 2007/60/CE ed è coordinato con il PDGPO di cui alla Direttiva 200/60/CE.

Il concetto di gestione del rischio di alluvione, alla base del PGRA; si fonda sulla consapevolezza della necessità di convivere con il rischio stesso, mettendo in atto le azioni di prevenzione e mitigazione più appropriate ai fini anche della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

La gestione, quindi, si presenta come un sistema complesso di azioni aventi le finalità di:

- salvaguardare la vita umana e il territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
- ridurre il rischio di alluvioni attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici, ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi;

- mantenere, monitorare e presidiare i sistemi fisico/ambientali;
- tutelare e valorizzare i beni ambientali, le aree protette, i beni culturali, storici e paesaggistici.

Si rileva, inoltre, che il PGRA, è coerente con quanto introdotto da:

- D. lgs 156/2006 e s.mi., rispetto agli obiettivi ambientali;
- Strategia Tematica per la Protezione del Suolo dell'Unione Europea COM (2006) 231 e 232;
- Strategia sui cambiamenti climatici fino al 2020 e oltre COM (2007) 2;
- Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici – MATTM

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE PUBBLICA (SETTEMBRE 2013);

Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa COM(2013) 249.

2. Caratteristiche degli impatti

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

In relazione a tale criterio nel RP è riportata la descrizione della procedura applicata allo scopo di evidenziare le aree ed il relativo contesto ambientale e storico paesaggistico ove si andranno a calare gli interventi del Piano che potrebbero indurre impatti sul patrimonio storico e sull'ambiente.

Le misure del PGRA descritte nel Rp sono costituite principalmente da attività di prevenzione e preparazione, ma sono altresì individuati alcuni interventi strutturali già previsti dal PAI, per i quali sono stati già espletati o sono in corso specifici procedimenti di VIA.

Nei rimanenti casi, il Rp preliminare non individua interventi che per probabilità, durata, frequenza e reversibilità appaiano significativi, come da tabella a pag. 38-41 del Rp.

Le misure ed attività previste dal PGRA sono prevalentemente di prevenzione e preparazione, nonché di promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, di miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, di inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale, di attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità.

Per quanto riguarda gli interventi strutturali già previsti dal PAI, si tratta di opere necessarie per tutelare la pubblica incolumità nei casi in cui non siano sufficienti le azioni non strutturali di pianificazione e manutenzione, o di interventi di completamento di sistemi difensivi esistenti già previsti nella pianificazione di bacino vigente e per i quali sono già stati espletati o sono in corso procedimenti VIA.

Nei rimanenti casi si tratta di interventi per la laminazione delle piene per i quali sono necessarie valutazioni costi-benefici fra le diverse localizzazioni possibili delle opere. In ogni caso tali interventi, soggetti a VIA, devono essere realizzati, di preferenza, con i criteri delle infrastrutture verdi.

In ragione di quanto sopra, gli impatti delle previsioni del PGRA possono, dunque, essere

considerati nulli.

Per quanto riguarda gli interventi strutturali già previsti dal PAI essi sono sottoposti a normativa ambientale specifica volta a ridurre le conseguenze negative attraverso il ricorso a "soluzioni naturali", come la creazioni di infrastrutture verdi.

Gli interventi strutturali previsti dal PAI vigente rivestono un carattere locale e non si prevede la concomitanza di più azioni, con conseguente valutazione di un impatto complessivo trascurabile.

natura transfrontaliera degli impatti

Il PGRA del Distretto padano presenta carattere transfrontaliero. Il bacino ricade per il 5,2% della sua estensione in territorio Svizzero e per lo 0,19 % in territorio Francese. Sono state avviate le azioni necessarie per il coinvolgimento degli stati interessati. Pertanto, si ritiene che l'impatto transfrontaliero sia nullo.

rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)

Da quanto affermato nel Rp, gli impatti del PGRA sulla salute umana saranno del tutto positivi e quelli sull'ambiente saranno limitati proprio con le azioni di prevenzione, protezione e preparazione in particolare delle comunità locali.

3. Caratteristiche delle aree

- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite
 - dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Il bacino del Po è il più grande d'Italia, sia per lunghezza dell'asta principale (650 km) che per entità dei deflussi (la portata massima storica defluita nella sezione di chiusura di Pontelagoscuro, in occasione della piena del 1951, è di 10.300 m³/s). La superficie del bacino idrografico, alla sezione di Pontelagoscuro, è pari a circa 70.700 km²; ad essa vanno aggiunte le aree costituenti il sottobacino di Burana-Po di Volano e il Delta. Il bacino idrografico del Po comprende complessivamente 3.210 comuni localizzati in sette Regioni (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana) e nella Provincia Autonoma di Trento.

La popolazione è di circa 17 milioni di abitanti.

Gli effetti degli eventuali impatti per le aree interessate saranno attenuati con il sistema di azioni

sinergiche ed in particolare con le azioni di prevenzione e protezioni volte a regolamentare l'uso del suolo per la salvaguardia, miglioramento e riqualificazione degli habitat fluviali e costieri e delle aree protette, alla manutenzione e monitoraggio.

Il PGRA contribuisce alla limitazione o attenuazione delle conseguenze negative derivanti dalle alluvioni sul territorio del Distretto Idrografico tenendo conto della diversa vulnerabilità e del diverso valore intrinseco delle aree allagate (centri abitati, aree protette, aree di interesse ambientale, storico e culturale).

Pertanto, alla luce di quanto affermato nel Rp, si ritiene che l'impatto del PGRA su questa componente ambientale possa essere positivo.

Per quanto attiene agli impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti, si deve rilevare che vi sono numerose aree che rientrano in tali categorie tra quelle perimetrate a rischio alluvione.

Gli impatti su di esse derivanti da eventi alluvionali possono consistere principalmente nella contaminazione/inquinamento, causata essenzialmente da diverse sorgenti: industrie, rifiuti umani/animali, ecc.;

La protezione e la limitazione delle conseguenze negative derivanti dalle alluvioni su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale è tra gli aspetti considerati dal PGRA che contribuisce con le sue misure:

- alla riduzione di impatti sul suolo ed acqua derivanti da attività industriali e da attività a rischio di incidente (aree SIN/SIR, industrie di cui al D.lgs 59/2005 e al D.lgs 334/1999 e smi.), ad integrazione degli interventi messi in atto dagli Enti specificamente competenti.
- al mantenimento e/o miglioramento della naturalità del reticolo idrografico e delle condizioni di equilibrio morfologico e meteomarinico alla foce, nel rispetto della direttiva 2007/60 e della direttiva 2000/60 e del raggiungimento di un buon livello di qualità per ciascun corpo idrico;
- al contenimento del consumo di suolo e la conseguente perdita e frammentazione degli habitat, incentivando il recupero delle aree periferiche.

Si ritiene che l'impatto del PGRA su questa componente ambientale sia sicuramente positivo.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

LA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE VIA-VAS

VALUTATO che

-sulla base degli elementi per la verifica di assoggettabilità riportati alla parte II del RP, alcuni dei criteri di cui all'allegato I del D.lgs 152/06, risultano soddisfatti;

-i criteri riferibili direttamente alle caratteristiche del Piano, in linea di massima, sono sempre pertinenti e quindi applicabili, per qualunque tipo di piano.

- In relazione alle caratteristiche delle aree interessate emerge che gli interventi previsti dal

PGRA interesseranno beni ambientali, paesaggistici e culturali ritenuti sensibili (vincoli ambientali, boschi e fiumi, parchi e aree protette, siti Natura 2000, siti UNESCO, corsi idonei alla vita dei pesci), come osservato dalla Regione Piemonte ed Emilia Romagna nelle rispettive osservazioni trasmesse;

- il Piano può avere possibili ricadute sul sistema delle pianificazioni territoriali, per i quali si dovrà tenere conto non solo della disciplina nazionale e comunitaria, ma anche dei livelli di regolamentazione territoriale ;

- il Piano dovrà essere completato, aggiornando la documentazione presentata, con particolare riguardo alle mappe di pericolosità che dovranno approfondire ed evidenziare gli impianti potenzialmente pericolosi, compresi quelli del ciclo del nucleare, i siti contaminati;

-con riferimento all'interferenza tra i beni ambientali e le tipologie di interventi risulta che il Piano può interessare la rete Natura 2000; tale aspetto comporta la necessità di un'analisi dell'incidenza sulle finalità di conservazione dei SIC e ZPS secondo quanto previsto dalla normativa in materia;

- il Piano dovrà aggiornare l'elenco delle aree protette contenuto nell'elaborato 3 del Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po;

- Il Piano dovrà valutare la presenza di eventuali correlazioni dirette con le concessioni di derivazioni di acqua pubblica presenti sul territorio;

-la necessità di effettuare la valutazione d'Incidenza costituisce, peraltro, elemento necessario e sufficiente per assoggettare il piano a VAS ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) del D.lgs 152/06 e s.m.i.;

- con riferimento ai criteri connessi con le caratteristiche degli impatti, le motivazioni riportate dal Rp sul carattere cumulativo dei possibili impatti non si ritengono sufficienti per escludere la possibilità di sinergie tra impatti diversi e/o tra più interventi che generano direttamente o indirettamente effetti sullo stesso aspetto ambientale; si ritiene tale aspetto non adeguatamente trattato nel RP;

-Per quanto riguarda la probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti, l'analisi riportata alla pag. 38-39 del RP non chiarisce compiutamente, sebbene li indichi come nulli, la portata degli impatti.

ESPRIME

PARERE NEGATIVO ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL PO.

Ing. Guido Monteforte Specchi

(Presidente)

Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Dott. Gaetano Bordone

(Coordinatore Sottocommissione VIA)

Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA
Speciale)

Avv. Sandro Campilongo

(Segretario)

Prof. Saverio Altieri

Prof. Vittorio Amadio

Dott. Renzo Baldoni

Avv. Filippo Bernocchi

Ing. Stefano Bonino

Dott. Andrea Borgia

Ing. Silvio Bosetti

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Antonio Castelgrande

Arch. Giuseppe Chiriatti

Arch. Laura Cobello

Prof. Carlo Collivignarelli

ASSENTE

ASSENTE


ASSENTE

ASSENTE


ASSENTE

1100
11111111


Dott. Siro Corezzi




Dott. Federico Crescenzi




Prof.ssa Barbara Santa De Donno




Cons. Marco De Giorgi




Ing. Chiara Di Mambro




Ing. Francesco Di Mino




Avv. Luca Di Raimondo



Ing. Graziano Falappa



Arch. Antonio Gatto



ASSENTE

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini



ASSENTE

Prof. Antonio Grimaldi



Ing. Despoina Karniadaki




ASSENTE

Dott. Andrea Lazzari



Arch. Sergio Lembo



Arch. Salvatore Lo Nardo





Arch. Bortolo Mainardi




ASSENTE

Avv. Michele Mauceri



Ing. Arturo Luca Montanelli



Ing. Francesco Montemagno

ASSENTE


Ing. Santi Muscarà

ASSENTE

Arch. Eleni Papaleludi Melis



Ing. Mauro Patti



Cons. Roberto Proietti

ASSENTE

Dott. Vincenzo Ruggiero




Dott. Vincenzo Sacco




Avv. Xavier Santiapichi

ASSENTE


Dott. Paolo Saraceno




Dott. Franco Secchieri



Arch. Francesca Soro



Dott. Francesco Carmelo Vazzana



Ing. Roberto Viviani

